

1. SEDI FARMACEUTICHE DI NUOVA ISTITUZIONE.

Non essendo più prevista una Pianta Organica delle sedi farmaceutiche con le caratteristiche di una precisa delimitazione del perimetro della zona di pertinenza di ciascuna di esse, sarà disponibile uno strumento alternativo che permetta ai candidati di individuare senza incertezze la zona nella quale deve insediarsi la nuova Farmacia, al fine di permettere di stilare una lista ragionata delle sedi, in ordine di preferenza?

RISPOSTA: Nel bando sono indicate le zone di ubicazione delle farmacie relative alle singole sedi di nuova istituzione.

2. IDONEITA' ALLA TITOLARITA'.

Con questo concorso per soli titoli si consegue l'idoneità alla titolarità? Se no, un candidato che non abbia maturato due anni di attività professionale in Farmacia, o non abbia in precedenza superato un concorso per titoli ed esami può vedersi assegnare una sede, non essendo formalmente idoneo alla titolarità? Qualora si tratti di un candidato che partecipa in forma associata insieme ad altri candidati idonei, la sua mancanza dell'idoneità può cagionare l'esclusione anche degli altri soci?

RISPOSTA: Con il concorso straordinario non si consegue l'idoneità alla titolarità, ma il candidato vincitore di una sede ne acquisisce comunque la titolarità, anche se non ha in precedenza superato la prova pratica di un concorso ordinario o se non ha i due anni di esperienza professionale.

3. ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI FARMACISTI.

E' un requisito indispensabile per l'ammissione al Concorso Straordinario l'iscrizione ad un Ordine dei Farmacisti? E' consentito iscriversi solo dopo la pubblicazione della graduatoria, o dopo l'assegnazione di una delle sedi?

RISPOSTA: L'iscrizione all'Ordine Provinciale dei Farmacisti è un requisito di ammissione espressamente richiesto dall'art. 11 comma 3 del DL 1/2012 convertito nella L. 27/2012.

4. PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.

Nel caso di una società formata da due soci, qualora uno dei soci si ritirasse verrebbe meno la società stessa, quindi entrambi i soci perderebbero la possibilità di essere classificati in graduatoria. Nel caso la società fosse formata da tre o più candidati, al ritirarsi di uno dei tre la società "superstite" potrebbe rimanere in piedi ed in corsa per entrare in graduatoria, e vedersi assegnata una sede?

RISPOSTA: Nel caso di partecipazione in forma associata, le cause di esclusione relative a uno dei partecipanti si riflettono sugli altri partecipanti all'associazione, indipendentemente dal numero. Pertanto la rinuncia di uno, comporta il venir meno della partecipazione di tutti gli altri associati. Inoltre, lo stesso art. 11 citato stabilisce che la costituenda società debba permanere per almeno dieci anni su base paritaria.

5. PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.

La valutazione dei punteggi relativi all'esercizio professionale dei soci prevede che si considerino solo vent'anni in totale dei punteggi dei singoli candidati, fino ad un massimo di 35 punti, o che si sommino i punteggi totali dei due, o più candidati, fino a concorrere ai 35 punti previsti come tetto massimo raggiungibile?

RISPOSTA: Per quanto riguarda la valutazione di punteggi in forma associata, si rimanda a quanto stabilito all'art. 8 del bando, ove si dice che, ai sensi del comma 7 dell'art. 11, *“in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce”*. Eventuali criteri di dettaglio potranno essere individuati dalla Commissione esaminatrice ai sensi del DPCM 298/94.

6. PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.

Il calcolo del termine dei 10 anni di obbligatoria sopravvivenza della società cui sia stata assegnata una sede farmaceutica parte dall'assegnazione della sede, o dall'apertura della farmacia?

RISPOSTA: Il termine di dieci anni decorre dall'apertura della farmacia.

7. PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.

In virtù della peculiare facoltà concessa alle Società, una società di due candidati che partecipi al concorso in due Regioni può, qualora le venissero assegnate due sedi, accettarle, e gestirle entrambe?

RISPOSTA: A partecipare al concorso straordinario non è la società, ma sono le persone fisiche, anche in forma associata.

8. PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA.

In caso di assegnazione di una sede a due o più candidati in forma associata, affinché la sede possa essere assegnata alla società, questa deve essere costituita prima dell'assegnazione? Prima del pagamento della tassa di concessione e dell'indicazione dell'indirizzo dei locali scelti? O può essere costituita in un momento successivo, ma comunque prima che la ASL conferisca la titolarità vera e propria della farmacia?

RISPOSTA: La “partecipazione in forma associata” riguarda singole persone fisiche che presentano la domanda di ammissione al concorso straordinario in forma associata: qualora vincano una sede e la accettino, dovranno formare una società prima del conferimento della titolarità e dell'apertura della farmacia.

9. ANAGRAFE DEGLI ASSEGNATARI.

E' previsto un sistema che obblighi i candidati risultati assegnatari di una sede in due Regioni, a rinunciare alla prima delle due sedi qualora decida di accettare la seconda, pur avendo versato la tassa di concessione per la prima?

RISPOSTA: Si rimanda alle regole sull'incompatibilità: ovviamente non si può essere contemporaneamente titolari di due farmacie. Se la farmacia non viene aperta nel termine previsto dal bando, si intende comunque rinunciata.

10. ELENCO SEDI IN ORDINE DI PREFERENZA.

E' confermato che il candidato che non inserisca nel suo elenco un numero di sedi almeno pari alla sua posizione in graduatoria, (fino ad inserirle tutte per i candidati classificati da una posizione pari al numero totale di sedi a concorso, in poi) verrà escluso dalle assegnazioni?

RISPOSTA: All'art. 10 del bando si stabilisce che "La Regione Piemonte interpella i candidati vincitori, i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria "

11. ISCRIZIONE A PIU' CONCORSI.

Il candidato che si iscriva a più di due concorsi perde il diritto di vedersi assegnare una sede in tutti i concorsi ai quali si sia eventualmente iscritto? Esiste una qualche forma di verifica del numero di concorsi cui ciascuno si iscrive singolarmente, o in forma associata?

RISPOSTA: La piattaforma ministeriale non consente la convalida dell'invio della domanda di partecipazione a più di due concorsi regionali straordinari, prevedendo un relativo blocco..

12. PUNTEGGI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE.

Quali sono i punteggi la cui valutazione segue criteri stabiliti da ciascuna delle Commissioni? Le Regioni hanno raggiunto un accordo sulla valutazione di questi titoli, in modo da rendere più omogenea possibile la valutazione dei candidati, senza differenze sostanziali e decisive tra Regione e Regione?

RISPOSTA: I criteri a discrezione della Commissione sono, secondo le regole consuete, quelli contemplati dal DPCM 298/94 e s.m.i. (es. per il voto della prima laurea in Farmacia o CTF la Commissione dispone sino a un massimo di 5 punti complessivi). Ovviamente un'omogeneità di criteri da parte delle varie Commissioni regionali è auspicabile, pur nel rispetto delle relative autonomie.

13. PARI MERITO.

Il criterio scelto per attribuire la posizione in graduatoria tra due o più candidati, e/o associazioni, è l'età. La preferenza va al più giovane, o, nel caso di associazioni, a quella la cui età media è più bassa. In caso di ulteriore parità quale altro criterio verrà utilizzato? E' possibile che si ricorra al sorteggio? Con che modalità?

RISPOSTA: Il bando prevede quale criterio residuale, in caso di parità di punteggio e di uguale età, quello dell'estrazione a sorte alla presenza degli interessati (art. 9).

14. TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE AVVENIRE L'APERTURA DELLA FARMACIA.
I sei mesi di termine decorrono dall'assegnazione della sede, o dall'accettazione della stessa?

RISPOSTA: Il termine di 180 giorni previsto per l'apertura della farmacia decorre dalla data di notifica dell'accettazione della sede farmaceutica abbinata (art 11 del bando).

15. MAGGIORAZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE.
La maggiorazione concessa a Titolari e Collaboratori degli esercizi di cui all'art 5, comma 1, del D.L. n. 223, del 4 Luglio 2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248, del 4 Agosto 2006, (esercizi di vicinato) si applica solo ai candidati che abbiano esercitato per almeno cinque anni, in esercizi ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti? Il requisito relativo alla popolazione del Comune in cui è ubicato tale esercizio (< 5000 abitanti) dovrà dimostrarsi presente per tutto il periodo per il quale si vanta il diritto alla maggiorazione? Sulla base di quali dati ufficiali? Sulla base dell'attestazione di quale istituzione all'uopo deputata? (ASL competente per territorio, Assessorato Regionale alla Sanità, Ministero della Salute)?

RISPOSTA: Come indicato nell'art. 8 del bando, "all'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968". Occorre, quindi, un esercizio almeno quinquennale in un Comune con non più di 5000 residenti e con riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT in relazione all'anno cui si riferiscono i periodi di servizio dichiarati nel bando.

16. MAGGIORAZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE.
Qualora un candidato abbia esercitato la professione per due o più periodi della sua carriera, di durata inferiore a 5 anni nel ruolo di Titolare, Direttore, o Collaboratore di farmacia rurale, e di Titolare o Collaboratore di esercizio di cui all'art. 5, comma 1, del D.L n. 223 del 4 Luglio 2006 (esercizi di vicinato), la somma della durata di questi periodi, qualora complessivamente superiore al limite minimo dei 5 anni, dà diritto ad usufruire della maggiorazione che la legge concede nel caso si sia esercitato per almeno cinque anni in ciascuna delle qualifiche elencate?

RISPOSTA: Valgono a proposito della maggiorazione i principi generali di cui all'art. 9 della legge 221/1968. Eventuali ulteriori criteri interpretativi potranno essere stabiliti dalla Commissione.